

REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
 Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - Fax 010 5485531
 Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485363

Internet: www.regione.liguria.it
 E-mail: abbonati@regione.liguria.it
 E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE PRIMA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo € 2,50. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: € 160,00 - Parte I: € 40,00 - Parte II: € 80,00 - Parte III: € 40,00 - Parte IV: € 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di € 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE** vigenti: diritto fisso di intestazione € 5,00 - Testo € 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Poligrafica Ruggiero s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AVELLINO
 Pubblicazione settimanale - "Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in A.P. - 70% - DCB Avellino - n. 180/2005"

PARTE PRIMA

Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n. 32

SOMMARIO**LEGGE REGIONALE 11 Marzo 2008 N. 3**

Riforma degli interventi di sostegno alle attività commerciali. pag. 43

LEGGE REGIONALE 11 Marzo 2008 N. 4

Modifiche alla legge regionale 4 luglio 2007 n. 24 (disposizioni in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri). pag. 53

LEGGE REGIONALE 11 Marzo 2008 N. 5

Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modificazioni ed integrazioni.

pag. 56

REGOLAMENTO REGIONALE 11 Marzo 2008 N. 1

Regolamento in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 4 luglio 2007 n. 24 (disposizioni in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri).

pag. 70

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza 13 dicembre 2007 n. 457 nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 31 ottobre 2006, n. 36 (attivazione della deroga per la stagione venatoria 2006/2007 ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera a), terzo alinea della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici).

pag. 73

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri nei confronti della Regione Liguria per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c), dell'art. 8, comma 2, lettera b) e dell'art. 8, comma 1, lettera c) della L.R. 23 ottobre 2007, n. 34 recante " istituzione del Parco naturale regionale delle Alpi liguri".

pag. 75

LEGGE REGIONALE 11 MARZO 2008 N. 3

Riforma degli interventi di sostegno alle attività commerciali.

Il Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga

la seguente legge regionale:

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (Finalità)

1. La Regione Liguria, nell'ambito delle competenze attribuite alle Regioni dall'articolo 117 della Costituzione e nel rispetto delle finalità indicate dall'articolo 2 della legge regionale 2 gennaio 2007 n. 1 (testo unico in materia di commercio), sostiene lo sviluppo delle attività commerciali, con particolare riguardo al settore delle piccole imprese, mediante misure di carattere economico-finanziario.

Articolo 2 (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intendono:
 - a) per "piccola e media impresa": l'impresa che presenta le dimensioni di cui al decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005 (adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese);
 - b) per "impresa aperta al pubblico": l'impresa che svolge la sua attività in locali ai quali può accedere la generalità degli utenti, senza formalità e senza bisogno di particolari permessi, negli orari stabiliti.

TITOLO II INCENTIVI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA RETE DISTRIBUTIVA

Articolo 3 (Ambito e modalità d'intervento)

1. Al fine di migliorare la qualità e l'efficienza della rete distributiva, sono concessi contributi alle piccole imprese commerciali che effettuano investimenti diretti alla qualificazione, alla specializzazione, alla trasformazione delle loro attività.
2. I contributi sono finalizzati ad acquisti di beni strumentali funzionali all'esercizio dell'impresa e ad interventi sulle strutture edilizie delle unità locali in cui la medesima opera.

Articolo 4 (Tipologia del contributo e modalità di concessione)

1. L'agevolazione consiste in un contributo in conto interesse in forma attualizzata, che comporta per il beneficiario la riduzione della quota di interessi in relazione ad un finanziamento bancario ottenuto per realizzare gli investimenti di cui all'articolo 3.

2. Le operazioni di finanziamento sono effettuate da Istituti di Credito convenzionati con F.I.L.S.E. S.p.A..
3. La Giunta regionale, sentite le Associazioni di categoria delle imprese commerciali maggiormente rappresentative a livello regionale, stabilisce i criteri, le modalità, i limiti e i termini per la concessione, l'erogazione e la revoca dei contributi, fissando in particolare i limiti dell'investimento complessivo e del corrispondente finanziamento ammissibili a contributo. Essa determina inoltre la misura della percentuale di abbattimento del tasso d'interesse, che può essere elevata in relazione a specifici ambiti territoriali, attività, condizioni soggettive dell'imprenditore, nonché alla qualifica di Bottega Storica dell'esercizio commerciale.
4. E' facoltà della Giunta regionale prevedere, in aggiunta al contributo attualizzato in conto interessi, la concessione di un contributo a fondo perduto, il cui importo è determinato sulla base dell'investimento ammesso, nella misura percentuale da essa stabilita.
5. I contributi di cui al presente articolo sono concessi nel rispetto del regime "de minimis" di cui alla vigente normativa comunitaria.

Articolo 5
(Fondo per il sostegno alle piccole imprese commerciali)

1. Allo scopo di finanziare gli investimenti di cui all'articolo 3, è istituito presso F.I.L.S.E. S.p.A. un fondo denominato "Fondo per il sostegno alle piccole imprese commerciali".
2. La F.I.L.S.E. S.p.A. svolge le istruttorie concernenti la concessione, la riduzione e la revoca dei contributi e adotta le corrispondenti determinazioni finali.
3. I rapporti tra la Regione Liguria e la F.I.L.S.E. S.p.A. per la gestione del Fondo e lo svolgimento delle attività amministrative sono regolati da apposita convenzione.
4. Le disponibilità finanziarie del Fondo possono essere integrate mediante l'apporto di risorse da parte dello Stato, di altri enti od organismi pubblici o privati.

TITOLO III
INCENTIVI PER LA SICUREZZA DELLE IMPRESE

Articolo 6
(Ambito e modalità d'intervento)

1. La Regione concede contributi alle piccole imprese commerciali, turistiche ed artigiane aperte al pubblico esposte al rischio criminalità, per favorire l'acquisto e l'installazione di impianti di sicurezza all'interno dei luoghi nei quali esse svolgono l'attività.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi, per la medesima finalità, anche alle imprese agricole che esercitano:
 - a) l'attività agrituristica di cui all'articolo 2 della legge regionale 21 novembre 2007 n. 37 (disciplina dell'attività agrituristica, del pescaturismo e ittiturismo);
 - b) l'attività di vendita al dettaglio in locali aperti al pubblico dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende.
3. La Giunta regionale, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, stabilisce la misura del contributo, nonché i criteri, le modalità, i limiti e i termini per la concessione, l'erogazione e la revoca del medesimo.

4. Nella formazione della graduatoria, il principale criterio è costituito dai punteggi attribuiti alle imprese sulla base dell'intensità dell'esposizione al rischio di subire attività criminose. A tale fine le indicazioni delle Forze dell'Ordine assumono carattere obbligatorio e vincolante.
5. Il contributo di cui al presente articolo è a fondo perduto e viene concesso nel rispetto del regime "de minimis" previsto dalla vigente normativa comunitaria.

Articolo 7
(Procedure per la concessione del contributo)

1. La domanda diretta ad ottenere il contributo di cui all'articolo 6 è presentata alla Camera di Commercio della Provincia nella quale l'intervento viene realizzato, la quale provvede ad effettuare le istruttorie relative alla concessione, alla riduzione e alla revoca del contributo medesimo.
2. Gli esiti istruttori concernenti la concessione del contributo sono inviati a Unioncamere che redige la graduatoria unica regionale delle domande ammesse e concede i relativi contributi. Unioncamere, sulla base degli esiti istruttori inviati dalle Camere di Commercio, dispone anche la revoca e la riduzione dei contributi.
3. La Regione trasferisce a Unioncamere i fondi necessari per l'erogazione dei contributi. Le disponibilità finanziarie possono essere integrate mediante l'apporto di risorse da parte delle Camere di Commercio e di altri enti od organismi pubblici o privati.
4. I rapporti tra la Regione, le Camere di Commercio e Unioncamere sono disciplinati da apposite convenzioni.

Articolo 8
(Comitato tecnico)

1. Le Camere di Commercio e Unioncamere, per l'espletamento delle attività amministrative a esse attribuite ai sensi dell'articolo 7, possono avvalersi di un Comitato tecnico composto da:
 - a) un rappresentante dalla Regione Liguria che lo presiede;
 - b) quattro rappresentanti designati dalle Camere di Commercio delle Province liguri;
 - c) un rappresentante delle Forze dell'Ordine designato congiuntamente dai Prefetti della Liguria, previo accordo con le Prefetture;
 - d) un rappresentante designato dall'ANCI regionale;
 - e) due rappresentanti designati congiuntamente dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale.
2. Le pronunce del Comitato tecnico hanno carattere vincolante.
3. Il Comitato tecnico è nominato da Unioncamere con propria determinazione. Il Vicepresidente è scelto tra i membri designati dalle Camere di Commercio. Per ciascuno dei componenti di cui al comma 1 è nominato un membro supplente.
4. Le designazioni dei componenti devono essere inviate entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine, Unioncamere nomina il Comitato qualora le designazioni pervenute consentano l'individuazione di almeno la metà più uno dei componenti previsti, salva l'integrazione con le successive designazioni.
5. Il Comitato tecnico dura in carica cinque anni e delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Le funzioni di segreteria sono assicurate da Unioncamere.
6. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza o rimborsi spese.

7. Il Comitato tecnico, nella prima seduta, approva un Regolamento per disciplinare il proprio funzionamento.

TITOLO IV SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE COMUNI DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI

Articolo 9 (Ambito e modalità di intervento)

1. La Regione persegue gli obiettivi dello sviluppo della rete distributiva e della qualificazione del servizio commerciale incentivando le iniziative partecipate da soggetti pubblici e privati, idonee a tale scopo.

CAPO I INCENTIVI PER IL COMMERCIO IN SEDE FISSA

Articolo 10 (Ambito territoriale degli interventi)

1. I Comuni, anche in forma associata, sentite le Associazioni di categoria delle imprese commerciali maggiormente rappresentative a livello regionale, individuano le aree dei loro territori nelle quali ritengono necessario predisporre interventi diretti a migliorare le condizioni di vivibilità e la qualità del servizio commerciale.

Articolo 11 (Incentivi)

1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 10, sono concessi contributi a favore di Comuni e Consorzi di piccole imprese, prevalentemente commerciali, attivi nelle aree individuate ai sensi del medesimo articolo, diretti al sostegno di progetti da essi programmati ed attuati in modo congiunto.
2. Le iniziative, integrate e funzionalmente collegate tra loro, devono essere oggetto di un'apposita convenzione sottoscritta dal Consorzio e dal Comune, in cui ciascuno si impegna a realizzare la parte di sua competenza. Qualora l'investimento sia sostenuto mediante l'apporto di risorse finanziarie da parte di ulteriori soggetti pubblici o privati, la convenzione è sottoscritta anche da questi.
3. Il singolo operatore consorziato acquisisce titolo alla priorità nella concessione o all'aumento percentuale dei benefici previsti dall'articolo 4, comma 3, diretti a sostenere gli investimenti individuali destinati alla qualificazione, alla specializzazione e alla trasformazione dell'attività commerciale.
4. La Giunta regionale, sentite le Associazioni di categoria delle imprese commerciali maggiormente rappresentative a livello regionale e l'ANCI Liguria, stabilisce i criteri, le modalità, i limiti e i termini per la concessione, l'erogazione e la revoca dei contributi.

CAPO II INCENTIVI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Articolo 12 (Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano ai mercati, così come definiti dall'articolo 27, comma 1, lettera c), della l.r. 1/2007, e si estendono alle zone adiacenti, qualora siano previste iniziative dirette ad armonizzare il mercato con il contesto urbano circostante.

Articolo 13 (Modalità d'intervento)

1. Il Comune ed il Consorzio costituito dagli operatori titolari di posteggio nel mercato di cui il Comune stesso ha la disponibilità predispongono un progetto d'intervento diretto a:
 - a) realizzare, laddove carenti, impianti, servizi a fruizione collettiva ed altre infrastrutture, anche esterne al mercato, purché collegate funzionalmente a questo;
 - b) valorizzare e qualificare l'offerta commerciale.
2. Il progetto d'intervento deve essere oggetto di un'apposita convenzione sottoscritta dal Consorzio e dal Comune, in cui ciascuno si impegna a realizzare la parte di sua competenza. Qualora l'investimento sia sostenuto mediante l'apporto di risorse finanziarie da parte di ulteriori soggetti pubblici o privati, la convenzione è sottoscritta anche da questi.
3. I contributi sono concessi al Comune e al Consorzio, per la parte di rispettiva competenza. Il contributo spettante al Consorzio è maggiorato qualora esso abbia assunto la gestione del mercato.
4. La gestione consortile del mercato, se associata ad interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, conferisce al singolo operatore consorziato titolo alla priorità nella concessione o all'aumento percentuale dei benefici previsti dall'articolo 4, comma 3, diretti a sostenere gli investimenti individuali destinati alla qualificazione, alla specializzazione, alla trasformazione dell'attività commerciale.
5. La Giunta regionale, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e l'ANCI Liguria, stabilisce i criteri, le modalità, i limiti e i termini per la concessione, l'erogazione e la revoca dei contributi.

CAPO III DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 14 (Fondi e soggetto gestore)

1. Sono istituiti presso la F.I.L.S.E. S.p.A., un fondo denominato "Fondo per il miglioramento della qualità territoriale del servizio commerciale in sede fissa" ed un fondo denominato "Fondo per la qualificazione del servizio commerciale su aree pubbliche" rispettivamente per il finanziamento delle iniziative previste dal Capo I e dal Capo II del presente Titolo.
2. La F.I.L.S.E. S.p.A. svolge le istruttorie concernenti la concessione, la riduzione e la revoca dei contributi e adotta le corrispondenti determinazioni finali.
3. I rapporti tra la Regione Liguria e la F.I.L.S.E. S.p.A. per la gestione dei Fondi e lo svolgimento delle attività amministrative sono regolati da apposite convenzioni.
4. Le disponibilità finanziarie dei Fondi possono essere integrate mediante l'apporto di risorse da parte dello Stato e di altri enti od organismi pubblici o privati.

Articolo 15 (Tipologia dei contributi)

1. I Fondi di cui all'articolo 14 operano mediante la concessione di contributi a fondo perduto.
2. I contributi sono concessi nel rispetto del regime "de minimis" di cui alla vigente normativa comunitaria.

TITOLO V BOTTEGHE STORICHE DEL COMMERCIO

Articolo 16 (Ambito di intervento)

1. Allo scopo di valorizzare le tradizioni ed il patrimonio culturale del commercio ligure, la Regione promuove il censimento delle Botteghe Storiche, come identificate in base ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale, e contribuisce alla loro salvaguardia anche attraverso l'attribuzione di benefici economici.

Articolo 17 (Qualifica di Bottega Storica)

1. Il Comune predispose l'elenco delle Botteghe Storiche esistenti sul suo territorio. L'iscrizione e la cancellazione dall'elenco è disposta dal Comune sulla base dei criteri stabiliti dalla Regione. L'iscrizione nell'elenco comunale è costitutiva della qualifica di "Bottega Storica".
2. L'elenco di cui al comma 1 è affisso all'Albo Pretorio del Comune che lo ha approvato e viene pubblicato, su iniziativa del Comune stesso, nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
3. La Regione definisce il contenuto necessario del modello di targa di Bottega Storica che viene assegnata dal Comune agli esercizi commerciali contenuti nell'elenco di cui al comma 1. La targa deve essere esposta nei locali dove ha luogo l'attività di vendita al dettaglio delle merci o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
4. L'utilizzo abusivo della qualifica di Bottega Storica da parte di un esercizio commerciale è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 3.000,00. Il Comune è competente per l'applicazione della sanzione e ne introita i proventi. Si applicano le disposizioni della legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 (norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati).

Articolo 18 (Misure a favore delle Botteghe Storiche)

1. Al fine di preservare l'identità delle Botteghe Storiche, è istituito presso la F.I.L.S.E. S.p.A. un fondo denominato "Fondo per il restauro conservativo delle Botteghe Storiche", che opera mediante la concessione di contributi a fondo perduto a favore delle Botteghe medesime.
2. La F.I.L.S.E. S.p.A. svolge le istruttorie concernenti la concessione, la riduzione e la revoca dei contributi e adotta le corrispondenti determinazioni finali. I rapporti tra la Regione e la F.I.L.S.E. S.p.A. per la gestione del Fondo e lo svolgimento delle attività amministrative sono regolati da apposita convenzione.
3. Il contributo è concesso nel rispetto del regime "de minimis" di cui alla vigente normativa comunitaria.
4. La Giunta regionale, sentite le Associazioni di categoria delle imprese commerciali maggiormente rappresentative a livello regionale, stabilisce i criteri, le modalità ed i termini per la concessione, l'erogazione e la revoca dei contributi. Essa può inoltre adottare ulteriori misure di carattere amministrativo e/o finanziario destinate alla salvaguardia delle Botteghe Storiche.

TITOLO VI
INTERVENTI PER AGEVOLARE L'ACCESSO AL CREDITO DELLE PICCOLE
E MEDIE IMPRESE COMMERCIALI

Articolo 19
(Ambito di intervento)

1. La Regione favorisce l'accesso al credito delle piccole e medie imprese commerciali mediante misure di carattere economico destinate ai soggetti istituzionali che svolgono in modo esclusivo l'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi ad essa connessi o strumentali.

Articolo 20
(Modalità d'intervento)

1. Le misure di cui all'articolo 19 consistono in:
 - a) contributi diretti ad aumentare la disponibilità dei fondi di garanzia dei Confidi;
 - b) partecipazioni a operazioni di finanza strutturata finalizzate al rafforzamento della capacità operativa dei Confidi.
2. La Giunta regionale, tenuto conto degli indirizzi esistenti in relazione ai processi di capitalizzazione dei Confidi e sentite le Associazioni di categoria delle imprese commerciali maggiormente rappresentative a livello regionale, stabilisce quali misure attivare tra quelle di cui al comma 1, definendo le relative modalità di attuazione.
3. Le misure di cui al comma 1 sono destinate ai Confidi costituiti da piccole e medie imprese appartenenti prevalentemente ai settori del commercio e del turismo che impiegano la maggior parte delle loro risorse a garanzia dei crediti di esercizio o di investimento concessi ad imprese con unità locali operanti in Liguria.
4. La Giunta regionale, valutata la dinamica del mercato delle garanzie sul territorio ligure, stabilisce la quota, in termini di percentuale, delle garanzie in essere che i Confidi sono tenuti a raggiungere per accedere ai finanziamenti di cui al comma 1. Tale quota deve in ogni caso superare il cinquanta per cento dei capitali impegnati.

TITOLO VII
AGEVOLAZIONI PER LE NUOVE IMPRESE COMMERCIALI

Articolo 21
(Ambito e modalità d'intervento)

1. La Regione sostiene la creazione di piccole imprese commerciali mediante la concessione di agevolazioni dirette a finanziare progetti d'investimento iniziali che siano funzionali all'avvio dell'attività economica.
2. La Giunta regionale, sentite l'ANCI e le Associazioni di categoria delle imprese commerciali maggiormente rappresentative a livello regionale, stabilisce i criteri, le modalità, i limiti e i termini per la concessione, l'erogazione e la revoca delle agevolazioni.

Articolo 22
(Tipologia del contributo)

1. L'agevolazione di cui all'articolo 21 consiste in un anticipo rimborsabile. La restituzione del prestito deve essere assicurata da idonea garanzia.
2. La Giunta regionale fissa i limiti dell'investimento complessivo e del corrispondente finanziamento

ammissibili a beneficio e determina la misura dell'agevolazione, che può essere diversificata in considerazione dei seguenti elementi:

- a) ambito territoriale nel quale è realizzata la nuova iniziativa imprenditoriale;
- b) attività svolta;
- c) condizioni soggettive dell'imprenditore;
- d) qualifica di Bottega Storica dell'esercizio commerciale.

3. I contributi sono concessi prioritariamente alle seguenti tipologie di impresa:

- a) imprese individuali, il cui titolare, al momento della istituzione dell'impresa, ha un'età non superiore ai 35 anni;
- b) società, i cui rappresentanti legali e almeno il 50 per cento dei soci, che detengono il 51 per cento del capitale sociale, hanno un'età non superiore ai 35 anni, al momento della costituzione dell'impresa;
- c) società cooperative, i cui soci cooperatori, che sono altresì soci lavoratori, hanno un'età non superiore ai 35 anni, al momento della costituzione dell'impresa.

4. I contributi sono concessi nel rispetto del regime "de minimis" di cui alla vigente normativa comunitaria.

Articolo 23 (Fondo e soggetto gestore)

1. Per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 21, è istituito presso la F.I.L.S.E. S.p.A. un fondo di rotazione denominato "Fondo per favorire l'avvio di piccole imprese commerciali". La Giunta regionale definisce le modalità di funzionamento del Fondo e di rientro nel bilancio regionale, conformemente all'articolo 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003).
2. La F.I.L.S.E. S.p.A. svolge le istruttorie concernenti la concessione, la riduzione e la revoca delle agevolazioni e adotta le corrispondenti determinazioni finali.
3. I rapporti tra la Regione Liguria e la F.I.L.S.E. S.p.A. per lo svolgimento delle attività amministrative e per la gestione del Fondo di rotazione sono regolati da apposita convenzione, che definisce anche le modalità ed i termini della rendicontazione annuale.
4. Il fondo può essere implementato con risorse finanziarie comunitarie, statali e regionali.

Articolo 24 (Potenziali imprenditori)

1. Possono essere presentati progetti di investimento iniziale anche da parte di potenziali imprenditori. La F.I.L.S.E. S.p.A. esamina tali progetti con riserva, fermo restando che l'eventuale contributo è concesso ad avvenuta costituzione dell'impresa.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

Articolo 25 (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede:

- nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2007, ad utilizzo, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 26 marzo 2002 n. 15 (ordinamento contabile della Regione Liguria), di quota pari a euro 1.000.000,00 in termini di competenza dalla U.P.B. 18.207 "Fondo speciale di conto capitale";

- nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2008:
 - a) ad iscrizione di euro 1.000.000,00 in termini di competenza all'U.P.B. 14.201 "Interventi a sostegno dell'industria e delle piccole e medie imprese";
 - b) ad utilizzazione degli stanziamenti iscritti all'U.P.B. 15.202 "Interventi per lo sviluppo del commercio".

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Articolo 26 (Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:
 - a) la legge regionale 13 gennaio 1992 n. 2 (interventi per favorire l'accesso al credito alle piccole e medie imprese commerciali);
 - b) la legge regionale 5 luglio 1994 n. 34 (incentivi per la ristrutturazione della rete distributiva) e successive modificazioni ed integrazioni;
 - c) gli articoli 4, 5, 6 della legge regionale 27 marzo 1998 n. 14 (interventi per la riqualificazione dei siti produttivi e per la rivitalizzazione dei centri storici e delle periferie urbane), come modificati dall'articolo 3 della legge regionale 2 gennaio 2003 n. 2;
 - d) l'articolo 16 della legge regionale 10 luglio 2002 n. 29 (misure di sostegno per gli interventi di recupero e di riqualificazione dei centri storici e norme per lo snellimento delle procedure di rilascio dei titoli edilizi);
 - e) la legge regionale 12 marzo 2003 n. 10 (concessione di contributi regionali per favorire l'installazione di sistemi di tutela in luoghi destinati al commercio, all'artigianato ed al turismo);
 - f) l'articolo 122, commi 4, 5, 6, della legge regionale 2 gennaio 2007 n. 1 (testo unico in materia di commercio).

Articolo 27 (Disposizioni transitorie)

1. Ai bandi regionali già approvati ed ai relativi procedimenti amministrativi nonché ai procedimenti amministrativi in corso e non conclusi prima della data di entrata in vigore della presente legge, che riguardino la concessione di contributi alle attività commerciali, si applicano le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.
2. La deliberazione della Giunta regionale 11 novembre 2005 n. 1366 (criteri per il censimento delle Botteghe Storiche esistenti sul territorio ligure), adottata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della l.r. 29/2002, conserva efficacia anche dopo la data di entrata in vigore della presente legge, ferma restando la facoltà della Giunta regionale di procedere a modifiche o revisioni.

Articolo 28 (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 11 marzo 2008

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 11 MARZO 2008 N. 3

PREMESSA: *I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Commissioni del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) *La Giunta regionale, su proposta del Presidente della Giunta Claudio Burlando, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 81 in data 27 settembre 2007;*
- b) *il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 1° ottobre 2007, dove ha acquisito il numero d'ordine 300;*
- c) *è stato assegnato alla IV Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 83, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio regionale e alla II Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 85, comma 1 del Regolamento interno in data 1° ottobre 2007;*
- d) *la IV Commissione consiliare si è espressa favorevolmente all'unanimità con emendamenti nella seduta del 21 febbraio 2008;*
- e) *la II Commissione consiliare si è espressa favorevolmente all'unanimità con emendamento nella seduta del 26 febbraio 2008;*
- f) *è stato esaminato ed approvato dal Consiglio regionale con emendamenti nella seduta del 27 febbraio 2008;*
- g) *la legge regionale entra in vigore il 13 marzo 2008.*

2. NOTE AGLI ARTICOLI

Note all'articolo 1

- *La legge regionale 2 gennaio 2007 n. 1 è pubblicata nel B.U. 3 gennaio 2007 n. 1.*

Nota all'articolo 2

- *Il decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005 è pubblicato nella G.U. 12 ottobre 2005 n. 238.*

Nota all'articolo 6

- *La legge regionale 21 novembre 2007 n. 37 è pubblicata nel B.U. 28 novembre 2007 n. 19.*

Nota all'articolo 17

- *La legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 è pubblicata nel B.U. 15 dicembre 1982 n. 50.*

Nota all'articolo 23

- *La legge 27 dicembre 2002 n. 289 è pubblicata nella G.U. 31 dicembre 2002 n. 305 S.O..*

Nota all'articolo 25

- *La legge regionale 26 marzo 2002 n. 15 è pubblicata nel B.U. 3 aprile 2002, n. 6.*

Note all'articolo 26

- *La legge regionale 27 marzo 1998 n. 14 è pubblicata nel B.U. 15 aprile 1998 n. 6.*
- *La legge regionale 2 gennaio 2002 n. 29 è pubblicata nel B.U. 24 luglio 2002 n. 11.*

3. STRUTTURA DI RIFERIMENTO

Dipartimento Sviluppo Economico e Politiche dell'Occupazione – Servizio Sostegno allo sviluppo del sistema produttivo

LEGGE REGIONALE 11 MARZO 2008 N. 4

Modifiche alla legge regionale 4 luglio 2007 n. 24 (disposizioni in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri).

Il Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1 (Sostituzione del comma 6 dell'articolo 2)

1. Il comma 6 dell'articolo 2 della legge regionale 4 luglio 2007 n. 24 (disposizioni in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri) è sostituito dal seguente:

"6. La cremazione delle ossa contenute nell'ossario comune è autorizzata dal Comune sul cui territorio è ubicato il cimitero."

Articolo 2 (Modifiche all'articolo 4)

1. Al comma 5 dell'articolo 4 della l.r. 24/2007 sono aggiunte, in fine, le parole: "La dispersione in aree demaniali o soggette a particolari forme di tutela avviene secondo le modalità prescritte dall'Autorità amministrativa competente."

Articolo 3 (Inserimento dell'articolo 5 bis)

1. Dopo l'articolo 5 della l.r. 24/2007, è inserito il seguente:

"Articolo 5 bis (Sanzioni amministrative pecuniarie)

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione delle disposizioni previste per l'autorizzazione alla cremazione dall'articolo 2 e delle relative disposizioni previste dal regolamento di cui all'articolo 6, comma 1 comporta l'applicazione ai soggetti che svolgono l'attività di cremazione e agli aventi titolo di cui all'articolo 2, comma 2, lettere c) e d), della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 1800,00.
2. Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione delle disposizioni previste per l'affidamento delle ceneri dall'articolo 3 e delle relative disposizioni previste dal regolamento di cui all'articolo 6, comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1500,00.
3. Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione delle disposizioni previste per la dispersione delle ceneri dall'articolo 4 e delle relative disposizioni previste dal regolamento di cui all'articolo 6, comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3000,00.
4. L'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 è attribuita ai Comuni competenti per territorio che introitano i relativi importi a copertura delle spese di esercizio di tali funzioni.
5. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 (norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competen-

za della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modifiche ed integrazioni.”.

Articolo 4 (Inserimento dell'articolo 6 bis)

1. Dopo l'articolo 6 della l.r. 24/2007 è aggiunto il seguente:

“Articolo 6 bis (Attività funebri)

1. Per attività funebre si intende il servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
 - a) disbrigo delle pratiche amministrative, inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
 - b) vendita di casse e altri articoli funebri in occasione del funerale;
 - c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio.
2. L'attività funebre è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune in cui ha sede il soggetto esercente.
3. E' vietata l'attività di procacciamento ai fini del conferimento dell'incarico per lo svolgimento dell'attività funebre negli obitori, all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture sociosanitarie e socioassistenziali pubbliche o private accreditate, nonché nei locali di osservazione delle salme e nelle aree cimiteriali.
4. I soggetti autorizzati all'esercizio di attività funebre non possono:
 - a) gestire obitori, depositi di osservazione, camere mortuarie all'interno di strutture sanitarie e socio-sanitarie;
 - b) effettuare denuncia della causa di morte o accertamento di morte;
 - c) gestire cimiteri, ivi compresa la loro manutenzione.
5. I servizi mortuari delle strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture sociosanitarie e socioassistenziali pubbliche o private accreditate non possono in ogni caso essere dati in gestione a soggetti esercenti, anche attraverso società controllate o collegate, l'attività funebre di cui al presente articolo.
6. Il Comune assicura la più ampia informazione sull'attività funebre e sulle imprese operanti nel proprio territorio, con particolare riguardo alle differenti forme di seppellimento e ai relativi profili economici, al fine di garantire ai cittadini la libertà di scelta nell'ambito dei soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività funebre.”.

Articolo 5 (Norma transitoria)

1. Le forme di gestione dell'attività funebre in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ove in contrasto con le previsioni dell'articolo 4, cessano al 31 dicembre 2008.

Articolo 6 (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 11 marzo 2008

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 11 MARZO 2008 N. 4

PREMESSA: *I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Commissioni del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) *La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Claudio Montaldo, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 94 in data 21 dicembre 2007;*
- b) *il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 2 gennaio 2008, dove ha acquisito il numero d'ordine 331;*
- c) *è stato assegnato alla III Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del Regolamento interno del Consiglio in data 2 gennaio 2008;*
- d) *la III Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta dell'11 febbraio 2008;*
- e) *è stato esaminato ed approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 27 febbraio 2008;*
- f) *la legge regionale entra in vigore il 13 marzo 2008.*

2. RELAZIONI AL CONSIGLIO REGIONALE

Relazione di maggioranza (Consigliere A. Miceli)

con il presente testo di legge, ora sottoposto all'attenzione dell'Assemblea Legislativa, la Regione Liguria intende apportare alcune modifiche e integrazioni alla normativa vigente, adottata con legge regionale 4 luglio 2007, n. 24 recante "Disposizioni in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri", che si concretizzano nelle modifiche agli articoli 2 e 4 e con l'inserimento degli articoli 5 bis e 6 bis.

In particolare, si elencano le principali modifiche approvate al testo di legge vigente:

1. *al comma 6 dell'articolo 2 si prevede che l'autorizzazione alla cremazione delle ossa contenute nell'ossario comune venga rilasciata dal Comune sul cui territorio è ubicato il cimitero, rendendo più funzionale l'adempimento relativo alla cremazione delle ossa contenute nell'ossario comune;*
2. *al comma 5 dell'articolo 4 si precisa che la dispersione in aree demaniali o soggette a particolari forme di tutela avviene secondo le modalità prescritte dall'Autorità amministrativa competente;*
3. *dopo l'articolo 5 viene inserito un articolo 5 bis che stabilisce le sanzioni amministrative pecuniarie per coloro che violano le disposizioni di cui alla legge stessa e al regolamento applicativo, precisando che ai Comuni spetta l'introito delle relative somme a copertura delle spese effettuate per l'esercizio di tali funzioni;*
4. *dopo l'articolo 6 viene inserito un articolo 6 bis che prevede il principio di separazione rigida tra la gestione del servizio mortuario nelle strutture sanitarie di ricovero e cura e del servizio obitoriale da una parte, e dall'altra, l'esercizio di attività funebre, ivi compresa la gestione dei cimiteri e la loro manutenzione.*

Auspico, pertanto, che il disegno di legge venga suffragato a voti unanimi da questa Assemblea Legislativa, avendo già ottenuto un ampio consenso in sede di esame referente da parte della III

Commissione, al fine di consentire in tempi rapidi un adeguamento delle disposizioni normative derivante da esigenze di carattere tecnico.

3. NOTE AGLI ARTICOLI

Nota all'articolo 1

- *La legge regionale 4 luglio 2007 n. 24 è pubblicata nel B.U. 11 luglio 2007 n. 13.*

Nota all'articolo 3

- *La legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 è pubblicata nel B.U. 15 dicembre 1982 n. 50.*

4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO

Dipartimento Salute e Servizi Sociali – Settore Prevenzione, Igiene e Sanità Pubblica

LEGGE REGIONALE 11 MARZO 2008 N. 5

Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga

la seguente legge regionale:

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (Ambito di applicazione)

1. Al fine di armonizzare la normativa regionale in materia di appalti con la disciplina comunitaria e statale vigente, la presente legge disciplina i procedimenti contrattuali della Regione e degli enti appartenenti al settore regionale allargato, aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, prodotti, lavori ed opere, fatta salva l'autonomia negoziale del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria, di cui alla legge regionale 17 agosto 2006 n. 25 (disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria) e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Ai procedimenti disciplinati dalla presente legge, per quanto non espressamente previsto, si applicano le norme di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modifiche ed integrazioni, di seguito denominato codice dei contratti pubblici.
3. I procedimenti contrattuali dai quali deriva un'entrata sono disciplinati dalla normativa regionale in materia di demanio e patrimonio regionale.
4. La presente legge disciplina, altresì, la tenuta degli atti in cui è parte la Regione.
5. Sono comunque fatte salve le disposizioni della legge regionale 13 agosto 2007 n. 30 (norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro) e della legge regionale 13 agosto 2007 n. 31 (organizzazione della Regione per la trasparenza e la qualità degli appalti e delle concessioni) e delle altre leggi regionali riguardanti l'ambito contrattuale pubblico, oltre alle norme comunitarie quando applicabili.

Articolo 2 (Settore regionale allargato)

1. Il settore regionale allargato è costituito dagli enti individuati con provvedimento della Giunta regio-

nale in attuazione dell'articolo 25 della legge regionale 24 gennaio 2006 n. 2 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria - legge finanziaria 2006).

2. Nel caso di procedimenti contrattuali degli enti appartenenti al settore regionale allargato, gli organi regionali e i dirigenti regionali, indicati nei successivi articoli, debbono intendersi sostituiti con gli organi e i dirigenti corrispondenti degli enti interessati, individuati in base ai rispettivi ordinamenti.
3. Gli enti di cui al comma 1, nel rispetto del codice dei contratti pubblici e della presente legge, possono disciplinare la materia contrattuale in relazione ai profili organizzativi e contabili propri dei rispettivi ordinamenti.

Articolo 3

(Regolamento attuativo e capitolati generali)

1. La Giunta regionale, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice dei contratti pubblici, stabilisce, con regolamento, la disciplina esecutiva ed attuativa della presente legge nonché l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 20 della l.r. 30/2007 e all'articolo 23, comma 2, della l.r. 31/2007; tale regolamento regionale si applica anche agli enti di cui all'articolo 2, fatto salvo quanto disposto dal comma 3 del medesimo articolo.
2. La Giunta regionale, fatte salve le disposizioni cogenti, approva i capitolati generali per i lavori, i servizi e le forniture, contenenti la disciplina di dettaglio della generalità dei propri contratti.
3. I capitolati di cui al comma 2 sono richiamati nei bandi e negli inviti a presentare offerta e costituiscono parte integrante dei contratti.
4. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati dalla Giunta regionale previa concertazione con le parti sociali interessate.

Articolo 4

(Programmazione dei lavori pubblici)

1. La Giunta regionale, entro il 30 settembre di ciascun anno, adotta lo schema di programma triennale dei lavori pubblici di cui all'articolo 128 del codice dei contratti pubblici secondo le modalità stabilite dal medesimo articolo e dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 n. 554 (regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni), unitamente all'elenco annuale dei lavori; con tale provvedimento si dà attuazione agli studi di fattibilità di cui al comma 2 e si identificano e quantificano i bisogni della Regione.
2. Al fine di predisporre lo schema di programma triennale di cui al comma 1 la struttura regionale competente in materia di amministrazione generale, sentite le altre strutture regionali, elabora il quadro dei bisogni e delle esigenze che comportano la realizzazione di lavori pubblici; per gli interventi individuati come prioritari sulla base di tale studio sono predisposti gli studi di fattibilità elaborati, se del caso, anche con altri soggetti.
3. Gli studi di fattibilità e le progettazioni preliminari, definitive ed esecutive, sono approvati con provvedimento del dirigente competente in materia di amministrazione generale.
4. Lo schema di programma triennale dei lavori pubblici è pubblicato per almeno sessanta giorni, dopo l'adozione da parte della Giunta regionale, nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, all'albo pretorio dei Comuni ove si esegue l'appalto e nel sito informatico di cui all'articolo 4 della l.r. 31/2007.
5. Il programma triennale dei lavori pubblici, unitamente all'elenco dei lavori da avviare nell'anno, è approvato dal Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria, contestualmente al bilancio di previsione annuale e al bilancio pluriennale ed è ad essi allegato.

Articolo 5

(Contratti stipulati dalla Centrale regionale d'acquisto)

1. Per l'acquisto di beni e servizi standardizzabili della Regione e degli enti del Servizio Sanitario Regionale si applica quanto previsto dagli articoli 7 e seguenti della legge regionale 3 aprile 2007 n. 14 (disposizioni collegate alla legge finanziaria 2007) in merito alla Centrale regionale di acquisto, ove operante.

2. Gli enti del settore regionale allargato possono avvalersi della Centrale regionale di acquisto, ove operante.

TITOLO II CONTRATTI DI RILEVANZA COMUNITARIA

CAPO I PROCEDURE DI GARA

Articolo 6 (Procedure per l'individuazione degli offerenti)

1. I contratti della Regione per lavori, forniture, beni e servizi il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) è pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria sono conseguenti all'esperimento di procedura aperta o di procedura ristretta, secondo quanto previsto dal codice dei contratti pubblici.
2. Qualora ricorrano le condizioni previste dal codice dei contratti pubblici, i contratti di cui al comma 1 possono essere aggiudicati mediante dialogo competitivo, ovvero mediante accordi quadro.
3. Il ricorso alla procedura negoziata, con o senza pubblicazione del bando, è consentito nei casi espressamente previsti dal codice dei contratti pubblici.

Articolo 7 (Criteri di selezione delle offerte)

1. Nei contratti pubblici della Regione la migliore offerta è selezionata con il criterio del prezzo più basso o con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto disposto dal codice dei contratti pubblici.

Articolo 8 (Avviso di preinformazione)

1. La Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno ovvero entro trenta giorni dalla data di approvazione della legge di bilancio, approva l'elenco dei contratti da stipulare nei dodici mesi successivi relativi alle forniture ed ai servizi il cui valore complessivo, rispettivamente stimato in ragione di gruppi di prodotti o della categoria di servizi, di cui all'allegato II A del codice dei contratti pubblici, sia pari o superiore alle soglie previste dall'articolo 63 del codice stesso, nonché ai lavori di importo stimato pari o superiore alle soglie previste dal sopraccitato articolo 63.
2. Entro i successivi dieci giorni la struttura regionale competente in materia di gare e contratti provvede alla pubblicazione dell'avviso di preinformazione concernente l'elenco dei contratti che si intendono aggiudicare nel corso dell'anno, secondo le modalità previste dal codice dei contratti pubblici e dalle leggi regionali in materia. Tale avviso deve essere altresì pubblicato dall'Osservatorio regionale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui alla l.r. 31/2007.

Articolo 9 (Responsabile del procedimento)

1. Il responsabile del procedimento di cui all'articolo 10 del codice dei contratti pubblici è individuato, ai sensi della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo, dal dirigente della struttura richiedente, fra il personale in possesso di titolo di studio e competenza adeguati, al fine di curare tutte le fasi procedurali. Per le procedure di affidamento si applica quanto disposto dall'articolo 10 della presente legge.
2. Il dirigente di cui al comma 1 stabilisce il termine entro il quale il responsabile del procedimento è tenuto a completare la fase istruttoria.
3. Qualora il contratto riguardi l'esecuzione di lavori, è individuato responsabile del procedimento un tecnico in possesso del titolo di studio adeguato alla natura dell'intervento da realizzare, abilitato all'esercizio della professione ovvero, quando l'abilitazione non sia prevista dalla normativa vigente,

un dipendente di categoria non inferiore alla D con idonea professionalità ed almeno cinque anni di anzianità di servizio.

4. Il responsabile del procedimento di cui al comma 3 può svolgere le funzioni di progettista per lavori di importo non superiore a euro 500.000,00; qualora la progettazione non sia effettuata dal responsabile del procedimento, il dirigente di cui al comma 1 individua quale progettista un dipendente di categoria non inferiore alla C, salvi i casi in cui la progettazione è affidata all'esterno con le modalità previste dal codice dei contratti pubblici e dalla presente legge.

Articolo 10 (Indizione della gara)

1. Il dirigente della struttura competente in materia di gare e contratti, all'inizio della fase di affidamento di un contratto, individua il responsabile del procedimento di affidamento ai sensi della normativa vigente.
2. Il dirigente di cui al comma 1, con proprio provvedimento di indizione di gara, stabilisce:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto;
 - c) la procedura di scelta del contraente, con le motivazioni che vi danno luogo;
 - d) i requisiti di partecipazione alla gara;
 - e) il criterio di aggiudicazione della gara;
 - f) l'ammontare della spesa presunta ovvero l'importo fissato a base d'asta e il relativo impegno di spesa sugli appositi capitoli del bilancio regionale;
 - g) le modalità di pubblicità della gara conformi alla normativa vigente.
3. Il provvedimento di cui al comma 2 approva, altresì, il bando di gara, il capitolato speciale d'appalto contenente la disciplina tecnica del contratto e, ove prevista, la lettera di invito alla gara.
4. Il provvedimento di indizione di una gara per l'affidamento di lavori pubblici contiene il progetto, comprensivo degli elaborati tecnico-amministrativi, ed il piano finanziario dell'opera con riferimento al bilancio annuale e pluriennale della Regione.

Articolo 11 (Esame dei requisiti di partecipazione nelle procedure ristrette)

1. L'esame dei requisiti di partecipazione alla gara, nella fase di prequalificazione dei concorrenti alle procedure ristrette, è effettuato dal responsabile del procedimento di affidamento, alla presenza di due dipendenti in qualità di testimoni, entro quindici giorni dal ricevimento delle domande di partecipazione; detto termine può essere interrotto qualora il responsabile del procedimento di affidamento debba acquisire documenti o informazioni necessari per stabilire l'ammissione o l'esclusione di uno o più concorrenti.
2. La fase di prequalificazione deve comunque concludersi entro trenta giorni dal ricevimento delle domande di partecipazione.
3. Il responsabile del procedimento di affidamento redige il verbale di ammissione alla gara, dando motivazione delle eventuali esclusioni, e lo sottoscrive insieme ai due testimoni.
4. Il responsabile del procedimento di affidamento comunica l'esclusione ai candidati non ammessi, secondo le modalità previste dall'articolo 79 del codice dei contratti pubblici, entro cinque giorni dalla data del verbale di cui al comma 3.

Articolo 12 (Lettera di invito)

1. Nelle procedure in cui gli operatori economici sono invitati a presentare offerta mediante lettera di invito, questa è predisposta ed inviata dal responsabile del procedimento di affidamento non oltre tre giorni dal completamento della fase di prequalificazione ovvero nel termine indicato nel bando di gara.
2. Il responsabile del procedimento di affidamento assicura la segretezza dell'elenco degli operatori economici invitati alla gara.

3. Qualora, per ragioni strettamente connesse alla tipologia di fornitura o di servizio oggetto della gara, i concorrenti debbano effettuare sopralluoghi o prendere visione di materiali, nonché nel caso il contratto da aggiudicare riguardi lavori pubblici, l'elenco di cui al comma 2 è trasmesso, a cura del responsabile del procedimento di affidamento, al dirigente o al funzionario della struttura richiedente di cui all'articolo 9, che è tenuto ad assicurarne la segretezza.

Articolo 13 (Commissione giudicatrice)

1. Nei casi in cui l'aggiudicazione della gara avviene secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione giudicatrice è nominata con provvedimento del Direttore generale al quale fa capo la struttura che ha richiesto l'attivazione della procedura di gara.
2. La commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto ed è presieduta da un dirigente regionale.
3. Si applicano le cause di incompatibilità, esclusione ed astensione previste dai commi 5, 6 e 7 dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici.
4. Qualora, per esigenze oggettive ed in caso di accertata e comprovata carenza di adeguata professionalità ovvero di requisiti professionali, non sia possibile individuare un numero adeguato di almeno due commissari esperti nello specifico settore al quale si riferisce l'oggetto del contratto tra i funzionari delle stazioni appaltanti ovvero tra i professionisti ed i professori universitari di cui agli elenchi previsti dall'articolo 84, comma 8 del codice dei contratti pubblici, è possibile nominare non più di un commissario esperto esterno alle stazioni appaltanti o ai predetti elenchi.
5. Gli elenchi di cui all'articolo 84, comma 8, del codice dei contratti pubblici sono tenuti dalla struttura competente in materia di gare e contratti che ne cura il procedimento per la relativa formazione secondo le modalità stabilite dal Direttore generale competente in materia di gare e contratti.
6. Le funzioni di segretario della commissione giudicatrice sono svolte da un dipendente regionale diverso dal responsabile del procedimento e di categoria non inferiore alla C, appartenente, di norma, alla struttura regionale richiedente.
7. Le sedute della commissione giudicatrice relative alla fase di valutazione tecnico-qualitativa delle offerte sono riservate.
8. Ai componenti esterni della commissione giudicatrice spettano i compensi di cui alla tabella "C" della legge regionale 4 giugno 1996 n. 25 (nuova disciplina dei compensi ai componenti di Collegi, Commissioni e Comitati operanti presso la Regione. Modifiche alla legge regionale 28 giugno 1994 n. 28 (disciplina degli enti strumentali della Regione) e alla legge regionale 5 aprile 1995 n. 20 (norme per l'attuazione dei programmi di investimento in sanità per l'ammodernamento del patrimonio immobiliare e tecnologico)).

Articolo 14 (Espletamento della gara)

1. La gara è presieduta dal dirigente della struttura competente in materia di gare e contratti, alla presenza dell'ufficiale rogante e di almeno due dipendenti in qualità di testimoni.
2. Qualora la procedura sia aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la gara è presieduta dal presidente della commissione giudicatrice di cui all'articolo 13, alla presenza di tutti i componenti della commissione medesima, dell'ufficiale rogante e di almeno due dipendenti in qualità di testimoni.
3. Nel caso una o più offerte appaiano anormalmente basse secondo quanto previsto dal codice dei contratti pubblici, il dirigente della struttura competente in materia di gare e contratti ovvero la commissione di valutazione delle offerte espletano il procedimento di verifica delle stesse disciplinato dal medesimo codice, ammettendo o escludendo dette offerte prima di dichiarare l'aggiudicazione provvisoria.
4. Espletate le procedure di gara, l'autorità che presiede la gara dichiara l'aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente.
5. L'ufficiale rogante trasmette al dirigente della struttura competente in materia di gare e contratti ed al responsabile del procedimento di affidamento il verbale della seduta di gara in cui è stata dichia-

rata l'aggiudicazione provvisoria, entro cinque giorni dalla medesima.

6. Il responsabile del procedimento di affidamento comunica l'esclusione ai candidati non ammessi, secondo le modalità previste dall'articolo 79 del codice dei contratti pubblici, entro cinque giorni dalla data del verbale di cui al comma 5.
7. Le sedute di gara sono pubbliche, ad esclusione di quelle svolte nell'ambito della procedura negoziata senza pubblicazione del bando.

Articolo 15 (Aggiudicazione definitiva)

1. Il dirigente della struttura competente in materia di gare e contratti adotta il provvedimento di aggiudicazione definitiva entro quindici giorni dalla data di ricevimento del verbale di aggiudicazione provvisoria e dopo avere effettuato le verifiche previste dal codice dei contratti pubblici; con tale provvedimento si ridetermina l'impegno di spesa e si approva lo schema di contratto.
2. Il termine per l'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti ed inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o i documenti pervengono alla struttura competente in materia di gare e contratti.
3. L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti ai fini della stipulazione del contratto.
4. Il responsabile del procedimento di affidamento comunica l'aggiudicazione definitiva, nel termine di tre giorni dalla data di adozione del provvedimento di cui al comma 1, ai soggetti di cui all'articolo 79 del codice dei contratti pubblici e con le modalità dallo stesso previste.
5. Il responsabile del procedimento di affidamento cura, altresì, l'avviso concernente i risultati della procedura di affidamento di cui all'articolo 65 del codice dei contratti pubblici, con le modalità di cui all'articolo 66 di detto codice.
6. Gli adempimenti relativi alla pubblicità della gara sono curati dalla struttura competente in materia di gare e contratti secondo le modalità previste dal codice dei contratti pubblici e dalle leggi regionali vigenti.

Articolo 16 (Aste elettroniche)

1. Nelle procedure aperte, ristrette o negoziate previa pubblicazione del bando, il dirigente della struttura competente in materia di gare e contratti può avvalersi dell'asta elettronica ai sensi dell'articolo 85 del codice dei contratti pubblici.
2. Il Direttore generale competente in materia di gare e contratti, con proprio provvedimento, disciplina i profili tecnici delle aste elettroniche, fermo restando quanto disposto al riguardo dal codice dei contratti pubblici e dalla presente legge.
3. Il Direttore generale di cui al comma 2 disciplina, altresì, la tenuta degli elenchi ufficiali di fornitori o prestatori di servizi, previsti dall'articolo 45 del codice dei contratti pubblici.
4. Tali elenchi possono essere utilizzati per l'aggiudicazione di procedure sotto soglia comunitaria, comprese le acquisizioni di beni e servizi e l'affidamento di lavori effettuati mediante ricorso al servizio di economato.

CAPO II STIPULAZIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Articolo 17 (Stipulazione del contratto)

1. Il contratto è stipulato non prima di trenta giorni dall'invio della comunicazione di cui all'articolo 15, comma 4, e non oltre quarantacinque giorni dalla medesima data, salvo motivate ragioni di particolare urgenza che non consentano di attendere il decorso del predetto termine.
2. Alla stipulazione del contratto provvede:
 - a) il dirigente della struttura richiedente qualora avvenga mediante forma pubblica amministrativa

- a cura dell'ufficiale rogante;
- b) il dirigente della struttura competente in materia di gare e contratti qualora avvenga mediante scrittura privata ovvero in forma elettronica ai sensi dell'articolo 16;
 - c) l'economista della Giunta regionale qualora si tratti di contratto per adesione necessario al normale funzionamento delle strutture regionali, secondo le procedure del regolamento per il servizio di economato ed anche in eccedenza ai limiti di spesa attribuiti al medesimo economista.

Articolo 18
(Liquidazione delle spese e pagamenti)

1. Il dirigente della struttura richiedente i lavori, il servizio o la fornitura provvede con proprio atto, previo accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni ed acquisito il documento unico di regolarità contributiva, alla liquidazione delle relative spese sulla base di documentazione idonea a comprovare il diritto del creditore e, nel caso di provviste di materiali da affidare ai consegnatari, l'iscrizione in inventario dei beni stessi o la comunicazione dell'avvenuta fornitura al consegnatario competente.

Articolo 19
(Revisione prezzi)

1. I contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture contengono una clausola di revisione periodica del prezzo, operata sulla base di un'istruttoria effettuata dal dirigente della struttura richiedente al quale compete l'esecuzione del contratto secondo quanto disposto dal codice dei contratti pubblici.

Articolo 20
(Direttore dell'esecuzione del contratto)

1. Nei casi di appalti di servizi o forniture il dirigente della struttura richiedente nomina con proprio provvedimento Direttore dell'esecuzione del contratto un dipendente di categoria D ovvero ne assume direttamente la direzione.
2. Negli appalti di lavori la direzione degli stessi è affidata ad un tecnico diverso dal responsabile del procedimento di esecuzione del contratto in possesso dei necessari requisiti, salvo conferimento di apposito incarico esterno con le modalità di cui all'articolo 26.

TITOLO III
CONTRATTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA E DISPOSIZIONI DIVERSE
IN MATERIA CONTRATTUALE

CAPO I
PROCEDURE SOTTO SOGLIA

Articolo 21
(Disposizioni comuni)

1. Ai procedimenti contrattuali aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria si applicano le disposizioni del Titolo I e del Titolo II, con esclusione degli articoli 8, 14, comma 1, e 20, salvo quanto disposto dall'articolo 24 e dal Capo II del presente Titolo.
2. Nei procedimenti di cui al comma 1, qualora l'aggiudicazione avvenga secondo il criterio del prezzo più basso, la gara è presieduta dal responsabile del procedimento di affidamento, alla presenza dell'ufficiale rogante e di almeno due dipendenti in qualità di testimoni.
3. Nei procedimenti di cui al comma 1, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, i bandi possono prevedere l'esclusione automatica con le modalità di cui agli articoli 122, comma 9 e 124, comma 8 del codice dei contratti pubblici.

Articolo 22
(Disposizioni in materia di lavori pubblici sotto soglia)

1. Per i contratti di lavori pubblici sotto soglia la preinformazione, ove disposta, è effettuata a cura della struttura regionale competente in materia di gare e contratti secondo le modalità previste dal codice dei contratti pubblici.
2. Gli appalti di lavori pubblici di importo compreso tra euro 200.000,00 e euro 750.000,00 sono affidati secondo la procedura semplificata di cui all'articolo 123 del codice dei contratti pubblici. A tal fine la struttura regionale di cui al comma 1 cura la tenuta degli elenchi previsti dal suddetto articolo del codice dei contratti pubblici.
3. Per gli appalti pubblici di lavori, di valore inferiore a euro 500.000,00, è facoltà delle stazioni appaltanti affidare la direzione lavori al responsabile del procedimento.

Articolo 23
(Disposizioni in materia di appalti di servizi e forniture sotto soglia)

1. Per i contratti di servizi e forniture sotto soglia la preinformazione, ove disposta, è effettuata a cura della struttura regionale competente in materia di gare e contratti secondo le modalità previste dal codice dei contratti pubblici.
2. Il responsabile del procedimento, di cui all'articolo 9, comma 1, è il Direttore dell'esecuzione dei contratti relativi a servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.

Articolo 24
(Lavori, servizi e forniture in economia)

1. Il servizio di economato della Giunta regionale provvede all'affidamento di lavori, servizi e forniture di cui ai successivi commi, nonché alle altre spese che per loro natura debbono farsi in economia. Tale servizio è disciplinato da apposito regolamento adottato dalla Giunta regionale.
2. I lavori relativi alla manutenzione straordinaria degli immobili e degli impianti utilizzati dalle strutture regionali sono effettuati dall'economista della Giunta regionale per un importo non superiore a euro 200.000,00.
3. I servizi e le forniture sono acquisiti dall'economista della Giunta regionale per un importo non superiore a euro 206.000,00 riferito ad ogni singolo appalto.
4. Gli appalti di cui al presente articolo sono affidati secondo le forme e le modalità previste dal regolamento di cui al comma 1 e previa consultazione di almeno cinque operatori economici, salvi i casi di affidamento diretto di cui al medesimo regolamento.
5. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina le modalità delle anticipazioni e dei pagamenti, della resa del conto e della sua approvazione da parte del Direttore generale competente.
6. Il regolamento per il servizio di economato stabilisce, altresì, le clausole essenziali che devono essere riportate negli ordinativi economali.
7. Le funzioni economali periferiche possono essere conferite con apposito atto, nei limiti di importo e di tipologia di spese previsti nel regolamento, a dipendenti di ruolo del Corpo Forestale dello Stato, sulla base di convenzioni che disciplinano le attività svolte da quest'ultimo per conto della Regione.
8. I dipendenti delegati alla gestione dei servizi di economato sono personalmente responsabili delle spese sostenute e della regolarità dei pagamenti eseguiti.
9. La Ragioneria esercita la vigilanza sulle attività degli addetti ai servizi di economato eseguendo verifiche di cassa ed ispezioni almeno una volta l'anno.
10. Ai procedimenti disciplinati dal presente articolo si applicano le disposizioni del Titolo I e del Titolo II, limitatamente agli articoli 7, 9, 16, comma 4, 17, comma 2, lettera c) e 20.

CAPO II DISPOSIZIONI DIVERSE

Articolo 25 (Gestione immobiliare)

1. In presenza di motivate esigenze di carattere tecnico ed economico, la manutenzione degli impianti a servizio delle sedi regionali può essere affidata alle amministrazioni condominiali degli stabili in cui sono ubicate, previa garanzia da parte dell'amministratore del rispetto delle normative vigenti in materia di qualificazione dell'impresa esecutrice, di sicurezza degli ambienti di lavoro e tutela dei lavoratori, nonché in materia di tenuta della contabilità lavori.
2. Per l'acquisto o la locazione di immobili da destinare a sedi di strutture regionali, si procede con atti di diritto privato.
3. La ricerca e la selezione di immobili è effettuata tramite consultazione di più soggetti professionalmente operanti nel campo immobiliare o con la pubblicazione di annunci su quotidiani aventi particolare diffusione nel territorio in cui avviene la ricerca.
4. Nessun impegno od obbligo deriva alla Regione dalla richiesta di proposte, dalla presentazione e dall'esame delle stesse.
5. La congruità del prezzo di acquisto o del canone di locazione viene valutata dalle competenti strutture regionali, che possono anche avvalersi di enti statali, di enti o società regionali ovvero, in subordine, di altri esperti e consulenti esterni.

Articolo 26 (Consulenze e incarichi professionali)

1. Si provvede al conferimento di consulenze o incarichi professionali a soggetti non rientranti nella definizione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) ovvero non compresi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004 n. 311 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2005), nei soli casi in cui, sulla base di una specifica relazione delle strutture regionali interessate, risulti che la prestazione richiesta non può essere soddisfatta, in tutto o in parte, nei modi e nei tempi necessari, da parte delle strutture interne, ovvero che le stesse abbiano l'esigenza di un contributo esterno, in quanto le professionalità presenti presso le strutture regionali si trovano nell'impossibilità di prestare la propria opera.
2. Al conferimento di incarichi si provvede con apposito contratto o disciplinare con cui si definiscono l'oggetto dell'incarico, il nome del professionista o della società di consulenza, la spesa da sostenersi, i termini di consegna degli elaborati o degli altri prodotti commissionati, le penali e quant'altro necessario a definire i contenuti dell'apporto professionale e di ingegno.
3. Per le consulenze e gli incarichi professionali di importo netto superiore a euro 100.000,00, la Giunta regionale stabilisce idonee procedure di selezione predeterminando oggettivi criteri di selezione e valutazione delle candidature. Il provvedimento di conferimento dell'incarico dà conto dei criteri sulla base dei quali è stata operata la scelta e contiene, in allegato, i nominativi dei soggetti che avevano segnalato la disponibilità.
4. Le procedure di cui al comma 3, al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria, non si applicano nei casi di incarichi e consulenze affidati ad enti pubblici ovvero società ed organismi cui la Regione partecipa e che sono tenuti ad osservare comunque le disposizioni di cui ai commi 1 e 3.
5. I contratti e i disciplinari relativi alle consulenze ed agli incarichi professionali di cui al presente articolo sono stipulati da parte del dirigente della struttura competente in materia di gare e contratti, di norma, nella forma della scrittura privata.
6. I provvedimenti relativi alle consulenze ed agli incarichi professionali, comprensivi di allegati, vengono trasmessi, entro otto giorni dall'adozione, al Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria e sono pubblicati per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito informatico della Regione.

Articolo 27

(Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, coordinamento della sicurezza, direzione dei lavori e collaudo)

1. Le attività di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, coordinamento della sicurezza, sia esso in fase di progettazione che in quella di esecuzione, direzione dei lavori e collaudo sono, di norma, espletate dai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere a), b) e c) del codice dei contratti pubblici.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici è disciplinata da apposito regolamento adottato in conformità allo schema tipo di regolamento di cui all'articolo 14, comma 4, della l.r. 31/2007.
3. Nel caso ricorrano le condizioni di cui all'articolo 90, comma 6, del codice dei contratti pubblici, gli incarichi professionali relativi alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, al coordinamento della sicurezza, sia nella fase di progettazione che in quella di esecuzione, ed al collaudo, sono affidati, ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del codice dei contratti pubblici e del Titolo II della presente legge, mediante provvedimento del dirigente della struttura competente in materia di gare e contratti, se di importo pari o superiore a euro 100.000,00 ovvero, a cura del responsabile del procedimento, ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), f), g) e h) del codice dei contratti pubblici, se di importo inferiore a detta soglia.
4. L'affidamento di incarichi di importo inferiore a euro 100.000,00 e relativi alle attività di cui al comma 1 avviene nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo quanto previsto dall'articolo 57, comma 6, del codice dei contratti pubblici e, ove applicabile, dal presente Titolo.
5. Per l'affidamento di incarichi di cui al comma 4, sono invitati a partecipare almeno cinque soggetti. Nel caso non vi siano cinque aspiranti idonei, se ne dà atto nel provvedimento dirigenziale di indizione della gara.
6. Nel caso ricorrano le condizioni di cui all'articolo 90, comma 6, del codice dei contratti pubblici, l'incarico professionale di direzione dei lavori è affidato al progettista incaricato ai sensi dell'articolo 90, comma 6, del codice dei contratti pubblici, fermo restando quanto disposto dall'articolo 91, comma 6, del medesimo codice, ovvero ad altri soggetti individuati con le procedure di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.

TITOLO IV

COMITATO REGIONALE PER GLI APPALTI

Articolo 28

(Istituzione del Comitato regionale per gli appalti)

1. E' istituito un Comitato regionale per gli appalti della Regione e degli enti appartenenti al settore regionale allargato con funzioni di consulenza tecnico giuridica in materia contrattuale.
2. Il regolamento regionale di cui all'articolo 3 disciplina la composizione del Comitato regionale per gli appalti e ne prevede il raccordo con il funzionamento della Sezione di valutazione di cui all'articolo 3, comma 4, della l.r. 31/2007.
3. Il Comitato ha durata pari alla legislatura.
4. Il Direttore generale competente in materia di gare e contratti stabilisce con proprio provvedimento le modalità di funzionamento del Comitato.
5. Ai componenti esterni del Comitato regionale per gli appalti spettano i compensi di cui all'articolo 13, comma 8.

Articolo 29

(Compiti del Comitato)

1. Il Comitato esprime parere preventivo sui procedimenti contrattuali della Regione su richiesta del dirigente della struttura regionale competente in materia di gare e contratti.
2. Il parere di cui al comma 1 è espresso obbligatoriamente nei casi di contratti regionali che eccedano

l'importo di euro 2.000.000,00 e nei casi di consulenze o incarichi professionali che eccedano l'importo di euro 100.000,00.

3. Possono avvalersi del Comitato, relativamente alla materia contrattuale, gli enti di cui all'articolo 2.
4. Il Comitato esprime il proprio parere entro il termine fissato nella richiesta e, comunque, non oltre venti giorni dal ricevimento della medesima. Trascorso infruttuosamente quest'ultimo termine, si procede anche in assenza del parere suddetto.
5. Qualora l'Amministrazione si discosti dal parere espresso dal Comitato ne dà conto nel relativo provvedimento.

TITOLO V TENUTA DEGLI ATTI

Articolo 30 (Ufficiale rogante)

1. Gli atti pubblici in cui è parte la Regione, inclusi gli atti di compravendita ed i verbali di gara, sono ricevuti dall'ufficiale rogante con le modalità previste dalla legge notarile, per quanto applicabili.
2. L'ufficiale rogante attribuisce pubblica fede agli atti ed ai verbali di cui al comma 1 e ne conserva gli originali; rilascia copie, certificati, estratti ed è responsabile dell'eventuale registrazione e trascrizione.

Articolo 31 (Forma degli atti)

1. L'ufficiale rogante riceve gli atti alla presenza delle parti e, di norma, di due testimoni scelti tra i dipendenti regionali, salvi i casi della procedura negoziata, dell'affidamento di consulenze e di incarichi professionali e dei contratti stipulati dall'economista.
2. Spetta all'ufficiale curare personalmente la compilazione integrale dell'atto.

Articolo 32 (Custodia degli atti)

1. L'ufficiale rogante deve custodire con certezza ed in luogo sicuro:
 - a) gli atti da lui ricevuti;
 - b) le scritture private in cui è parte la Regione e gli atti presso di lui depositati.
2. L'ufficiale rogante deve tenere un repertorio di tutti gli atti ricevuti, numerati in ordine cronologico.

Articolo 33 (Nomina dell'ufficiale rogante)

1. L'ufficiale rogante è nominato dal Segretario generale della Giunta regionale tra i dirigenti o i dipendenti di categoria D in servizio presso la Regione da almeno tre anni ed in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o equipollente.
2. Non possono essere nominati ufficiale rogante i dirigenti o i dipendenti di categoria D appartenenti a strutture che provvedono alle attività di affidamento di lavori e di acquisizione o cessione di beni o servizi. Per l'esercizio della funzione non è previsto alcun compenso dall'Amministrazione regionale o da terzi.
3. E' nominato, altresì, un supplente in possesso dei requisiti indicati al comma 1.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 34 (Norme per la sicurezza e la qualità del lavoro)

1. Per quanto riguarda le norme in materia di salute, sicurezza e qualità del lavoro si applica quanto disposto dalla normativa statale vigente, nonché dalla l.r. 30/2007.

Articolo 35 (Regime transitorio)

1. Alle procedure di cui all'articolo 1, già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al momento dell'indizione della gara.
2. Ai contratti in corso di esecuzione si applicano le disposizioni del codice dei contratti pubblici e della presente legge.
3. La disposizione di cui all'articolo 6, comma 2, della presente legge, si applica alle procedure i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente alla data indicata dall'articolo 253, comma 1 bis, del codice dei contratti pubblici e sue modifiche ed integrazioni.
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento statale di cui all'articolo 5 del codice dei contratti pubblici, la Giunta regionale adotta il regolamento recante la disciplina esecutiva ed attuativa, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della presente legge.
5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale:
 - a) approva i capitolati generali per i lavori, i servizi e le forniture di cui all'articolo 3, comma 2;
 - b) approva il regolamento di disciplina del servizio di cui all'articolo 24, comma 1.
6. Nelle more di approvazione del regolamento regionale di cui al comma 5, lettera b), continua ad applicarsi il regolamento regionale 11 marzo 2003 n. 5 (regolamento del servizio di economato per gli uffici della Giunta regionale) in quanto compatibile con le disposizioni di cui alla presente legge.
7. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 4, la Giunta regionale provvede alla nomina del Comitato regionale per gli appalti di cui all'articolo 28.
8. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Direttore generale competente in materia di gare e contratti:
 - a) stabilisce le modalità per la formazione degli elenchi di cui all'articolo 84, comma 8, del codice dei contratti pubblici, secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 5;
 - b) adotta il provvedimento di disciplina dei profili tecnici delle aste elettroniche, secondo quanto previsto dall'articolo 16, comma 2;
 - c) disciplina la tenuta degli elenchi ufficiali di fornitori o prestatori di servizi, secondo quanto previsto dall'articolo 16, comma 3.
9. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 4, il Direttore generale competente in materia di gare e contratti stabilisce le modalità di funzionamento del Comitato regionale per gli appalti, secondo quanto disposto dall'articolo 28, comma 4.

Articolo 36 (Abrogazione di norme)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
 - a) la legge regionale 6 aprile 1999 n. 12 (norme sui procedimenti contrattuali regionali);
 - b) gli articoli 10, 11, 12, 13, 14 della legge regionale 24 gennaio 2006 n. 1 (disposizioni collegate alla legge finanziaria 2006);
 - c) gli articoli 17, 17 bis, 18, 19, 21 e 22 della legge regionale 8 febbraio 1995 n. 10 (finanziamento, gestione patrimoniale ed economico-finanziaria delle Unità Sanitarie Locali e delle altre aziende del Servizio Sanitario Regionale);
 - d) l'articolo 72 della legge regionale 26 marzo 2002 n. 15 (ordinamento contabile della Regione Liguria).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì, 11 marzo 2008

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 11 MARZO 2008 N. 5

PREMESSA: *I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Commissioni del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) *La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Giovanni Battista Pittaluga, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 80 in data 21 settembre 2007;*
- b) *il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 25 settembre 2007, dove ha acquisito il numero d'ordine 298;*
- c) *è stato assegnato alla I Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 83, comma 1 del Regolamento interno in data 25 settembre 2007;*
- d) *la I Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza con emendamenti nella seduta del 6 febbraio 2008;*
- e) *è stato esaminato ed approvato a maggioranza con emendamenti dal Consiglio regionale nella seduta del 27 febbraio 2008;*
- f) *la legge regionale entra in vigore il 27 marzo 2008.*

2. RELAZIONI AL CONSIGLIO REGIONALE

Relazione di maggioranza (Consigliere M. Veschi)

con il presente disegno di legge, ora sottoposto all'attenzione dell'Assemblea legislativa, che disciplina le attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), si è cercato di dare una risposta concreta sia al recepimento delle direttive comunitarie, sia all'assunzione delle competenze e responsabilità attribuite alle Regioni dalla Costituzione della Repubblica.

Il decreto legislativo n. 163/2006, che ha recepito alcune Direttive del Parlamento e del Consiglio europeo, ha ridisegnato la disciplina generale degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture costituendo un unico testo normativo recante le disposizioni legislative in materia di procedure di appalto ed introducendo nell'ordinamento giuridico italiano un sistema organico, disciplinante le procedure di affidamento che non sono diretta applicazione delle normative comunitarie.

L'entrata in vigore del sopraccitato decreto legislativo ha comportato un'inevitabile riflessione in merito alla compatibilità della legge regionale 6 aprile 1999, n. 12, che dettava le norme sui procedimenti contrattuali regionali, con la novellata normativa settoriale statale, al fine di armonizzare la legislazione regionale in materia con la nuova legislazione statale, cercando, al contempo, di porre rimedio alle criticità derivanti nel corso degli anni dall'applicazione di alcune disposizioni della legge regionale in questione.

Il presente provvedimento, il cui ambito di applicazione è esteso a tutto il settore regionale allargato, è informato ai principi di concorrenza, trasparenza ed imparzialità delle procedure di gara, e si è prefisso l'obiettivo di snellire il procedimento amministrativo in materia contrattuale. Il disegno di legge si propone, dunque, di introdurre norme finalizzate non solo a semplificare e dare certezza alle attività degli operatori, ma anche volte a promuovere e sostenere una politica di qualificazione dei soggetti che intervengono nel ciclo dell'appalto, valorizzando le potenzialità che la Pubblica Amministrazione può mettere in atto con l'appalto pubblico. Per il raggiungimento di tali obiettivi il testo di legge rinvia all'adozione di diversi atti amministrativi da parte della Giunta regionale o del Direttore generale competente in materia di gare e contratti.

Nel corso del dibattito, affrontato in I Commissione, competente per l'esame in sede referente del provvedimento, sono stati approvati alcuni emendamenti che hanno tenuto conto di integrazioni e rilievi emersi, contribuendo, così, a formulare in modo più chiaro ed esaustivo l'articolato stesso. La disciplina esecutiva ed attuativa del presente provvedimento e delle leggi regionali 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per la

sicurezza e la qualità del lavoro) e n. 31 (Organizzazione della Regione per la trasparenza e la qualità degli appalti e delle concessioni) verrà adottata, da parte della Giunta regionale, attraverso un unico regolamento in modo d'armonizzare i tre provvedimenti che presentano degli inevitabili ambiti comuni.

Auspico, quindi, che il disegno di legge ottenga il consenso favorevole da parte dell'Assemblea legislativa, consentendo alla Regione Liguria di razionalizzare e ridisegnare la disciplina degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, oltre al raggiungimento dell'obiettivo di favorire il contenimento dei tempi e la massima flessibilità degli strumenti giuridici.

Relazione di minoranza (Consigliere L. Morgillo)

il presente disegno di legge, pur presentandosi come atto dovuto, in seguito all'entrata in vigore del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ("Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"), con il quale sono state recepite le direttive europee 2004/17 e 2004/18, ridisegnando la disciplina generale degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, non riesce nell'intento dichiarato di operare una semplificazione e razionalizzazione della legislazione regionale in materia.

Come detto, il disegno di legge in esame è stato approntato per armonizzare la normativa regionale in materia di appalti con la novellata legislazione statale, con l'espressa finalità, enunciata nella relazione illustrativa, "di snellire il procedimento amministrativo in materia contrattuale, particolarmente con riguardo alla fase di affidamento del contratto, che viene puntualmente disciplinata negli aspetti proceduralmente più significativi" finalità che non ci pare essere stata conseguita.

Al contrario, il testo in esame, al di là delle norme mutuuate dalla disciplina nazionale -e come tali dovute- appare ulteriormente appesantito dall'introduzione dei collegamenti con la legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 ("Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro") e con la legge regionale 13 agosto 2007, n. 31 ("Organizzazione delle Regioni per la trasparenza e la qualità degli appalti e delle concessioni").

In particolare, il riferimento alla legge regionale 30/2007 in materia di sicurezza sul lavoro ci pare francamente inopportuno, perché tale normativa è inapplicabile, o di gravosa applicazione, nel contesto normativo in esame.

L'articolo 6 della legge regionale 30/2007 (Disposizioni in tema di salute, sicurezza e regolarità del lavoro) prevede, infatti, al comma 2 che "In caso di affidamento di appalti, la stipula del contratto ed il pagamento dei corrispettivi sono subordinati all'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.)."

Inutile sottolineare che tale previsione, recepita anche nel testo in esame, non può che comportare un aggravio della burocrazia nel campo degli appalti e della loro regolamentazione, già di per sé complessa.

Come abbiamo avuto modo di evidenziare anche in sede di esame del testo in Commissione, il D.U.R.C. si pone come strumento per combattere l'evasione contributiva, non si vede in questo contesto di quale utilità possa essere.

Anzi, a parer nostro il richiamo a tale normativa finirà con il penalizzare la nostra Regione rispetto alle altre.

Infatti, nessun'altra Regione prevede che il corrispettivo dell'appalto sia pagato solo in seguito all'acquisizione del Documento unico di regolarità contributiva. Questo ulteriore aggravio burocratico potrà avere, come conseguenza, che gli appalti pubblici liguri risulteranno poco appetibili per le imprese non liguri, con diminuzione della concorrenza e quindi della scelta, e con possibile aumento dei costi praticati.

Concludendo, riteniamo che buona regola sia che le leggi debbano essere facilmente comprensibili e ancor più facilmente applicabili, non solo dai liguri ma dal resto di Italia e dall'Europa. Cosa che non è nel caso di specie.

Per tali motivi, preannunciamo fin d'ora il nostro voto negativo.

3. NOTE AGLI ARTICOLI

Note all'articolo 1

- *La legge regionale 17 agosto 2006 n. 25 è pubblicata nel B.U. 30 agosto 2006 n. 13;*
- *Il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 è pubblicato nella G.U. 2 maggio 2006 n. 100 S.O.;*
- *La legge regionale 13 agosto 2007 n. 30 è pubblicata nel B.U. 22 agosto 2007 n. 14;*
- *La legge regionale 13 agosto 2007 n. 31 è pubblicata nel B.U. 22 agosto 2007 n. 14.*

Nota all'articolo 2

- *La legge regionale 24 gennaio 2006 n. 2 è pubblicata nel B.U. 25 gennaio 2006 n. 1.*

Nota all'articolo 4

- *Il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 n. 554 è pubblicato nella G.U. 28 aprile 2000 n. 98 S.O..*

Nota all'articolo 5

- *La legge regionale 3 aprile 2007 n. 14 è pubblicata nel B.U. 4 aprile 2007 n. 8.*

Note all'articolo 13

- *La legge regionale 4 giugno 1996 n. 25 è pubblicata nel B.U. 19 giugno 1996 n. 13;*
- *La legge regionale 28 giugno 1994 n. 28 è pubblicata nel B.U. 13 luglio 1994 n. 15;*
- *La legge regionale 5 aprile 1995 n. 20 è pubblicata nel B.U. 19 aprile 1995 n. 8.*

Note all'articolo 26

- *Il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 è pubblicato nella G.U. 9 maggio 2001 n. 106 S.O.;*
- *La legge 30 dicembre 2004 n. 311 è pubblicata nella G.U. 31 dicembre 2004 n. 306 S.O..*

Nota all'articolo 35

- *Il regolamento regionale 11 marzo 2003 n. 5 è pubblicato nel B.U. 12 marzo 2003 n. 4.*

Note all'articolo 36

- *La legge regionale 24 gennaio 2006 n. 1 è pubblicata nel B.U. 25 gennaio 2006 n. 1;*
- *La legge regionale 8 febbraio 1995 n. 10 è pubblicata nel B.U. 1° marzo 1995 n. 4;*
- *La legge regionale 26 marzo 2002 n. 15 è pubblicata nel B.U. 3 aprile 2002 n. 6.*

4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO

Direzione Centrale Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali – Settore Amministrazione Generale

REGOLAMENTO REGIONALE 11 MARZO 2008 N. 1

Regolamento in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 4 luglio 2007 n. 24 (disposizioni in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione;

Visto l'articolo 50, commi 1 e 3 dello Statuto;

Visto il parere favorevole espresso dalla competente Commissione consiliare nella seduta del 4 febbraio 2008;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 228 del 7 marzo 2008

EMANA

il seguente regolamento regionale:

Articolo 1 (Premessa)

1. Il presente regolamento stabilisce i principi tecnici e le procedure per i servizi riguardanti la cremazione di cadaveri, l'affidamento e la dispersione delle ceneri, in attuazione dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 4 luglio 2007 n. 24 (disposizioni in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri) e in armonia con i principi e con le finalità della medesima legge al fine di garantirne l'applicazione coordinata ed uniforme sul territorio della Regione.

Articolo 2 (Cremazione)

1. La cremazione è consentita, previa certificazione del medico necroscopo, anche per esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, conservativi o parti anatomiche, anche derivanti da esumazione o estumulazione e, previa attestazione del competente servizio dell'Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.), in caso di avvenuto espianto di stimolatori cardiaci.
2. Non possono essere cremate salme e resti mortali portatori di radioattività oltre il limite di pericolosità. Il medico necroscopo o il medico a ciò delegato dalla A.S.L. certifica che la salma o i resti mortali non siano portatori di radioattività oltre il limite di pericolosità.
3. Le operazioni precedenti la cremazione dovranno assicurare l'avvenuta asportazione di zinco o altro materiale metallico dall'involucro contenente la salma o i resti mortali; il soggetto autorizzato allo svolgimento delle operazioni di cremazione dovrà attestare l'avvenuto rispetto della suddetta procedura.
4. I soggetti aventi titolo di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 24 del 2007, comunicano la volontà del defunto di essere cremato al comune di loro residenza che laddove non coincidente con il comune di decesso, ne dà comunicazione a quest'ultimo anche per via postale, telefax, telematica, per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione.

Articolo 3 (Affidamento delle ceneri)

1. I comuni istituiscono il registro delle ceneri affidate e disperse in cui sono annotati in ordine cronologico gli affidamenti delle urne e le dispersioni delle ceneri.
2. Il comune cura la redazione del verbale di affidamento o di dispersione delle ceneri nel quale sono indicati i dati identificativi del defunto, gli estremi dell'autorizzazione alla cremazione, i dati anagrafici dell'affidatario e gli estremi identificativi del luogo di localizzazione dell'urna. Tale verbale, che riporta la data e il numero progressivo del registro, è redatto in triplice copia di cui una è conservata nel comune ove è avvenuto il decesso, una è conservata dal responsabile del crematorio e un'altra dall'affidatario dell'urna la quale ultima in caso di trasporto costituisce documento di accompagnamento.
3. L'urna contenente le ceneri è di norma localizzata nella residenza dell'affidatario il quale, previa comunicazione al comune di residenza, può altresì detenerla anche nel proprio domicilio.
4. L'affidatario che trasferisca la propria residenza o che cambi collocazione dell'urna cineraria è tenuto a darne comunicazione al competente ufficio comunale entro 5 giorni dal trasferimento. In tal caso si procede ad aggiornamento del verbale di affidamento di cui al comma 2.
5. Nel caso in cui ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge regionale n. 24 del 2007, l'affidatario dell'urna cineraria o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento gli stessi possono provvedere alla tumulazione nel loculo cinerario o all'interramento nel cimitero con un'urna non biodegradabile

oppure alla dispersione secondo quanto previsto dall'articolo 4 della legge regionale n. 24 del 2007.

6. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni necessarie, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 Settembre 1990, n. 285 (approvazione regolamento di polizia mortuaria), salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria competente.
7. Il coniuge o in difetto, il parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile ovvero nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, la maggioranza assoluta di essi, può chiedere, nel rispetto della volontà espressa del defunto, alternativamente: la tumulazione, l'interramento nel cimitero con un'urna non biodegradabile, l'affidamento ovvero la dispersione delle ceneri ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale n. 24 del 2007.

Articolo 4 (Dispersione ceneri)

1. La dispersione delle ceneri, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale n. 24 del 2007, è effettuata esclusivamente in presenza del soggetto incaricato dal comune in cui è effettuata la dispersione. La dispersione è annotata in un'apposita sezione del registro dell'affidamento tenuto dal comune di decesso nel quale sono indicati: gli estremi dell'autorizzazione alla cremazione, i dati identificativi del soggetto autorizzato alla dispersione nonché il luogo, la data e l'ora in cui avviene la dispersione e il nulla osta del comune di dispersione, ove diverso da quello di decesso.
2. Qualora le ultime volontà del defunto prevedano la dispersione per affondamento o interrimento dell'urna contenente le ceneri, queste ultime sono raccolte in apposita urna cineraria in materiale biodegradabile, con impressi indelebilmente i dati anagrafici e identificativi del defunto, la data del decesso e quella dell'avvenuta cremazione.
3. In caso di interrimento l'urna cineraria è collocata ad una profondità tale da rispettare le prescrizioni tecniche stabilite nel regolamento di polizia mortuaria del comune territorialmente competente.
4. La dispersione delle ceneri deve avvenire a non meno di 300 metri dalla costa, dalla riva o dal porto di approdo più vicino. E' vietata la dispersione, ai fini della salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano, in tutte le zone di rispetto previste a tutela dei punti di captazione o derivazione, di salvaguardia, riferite alle acque superficiali, sotterranee, di falda o di pozzo da destinarsi al consumo umano come individuate dalla normativa vigente.
5. La dispersione delle ceneri in mare, nei laghi e nei fiumi non è consentita nei tratti soggetti a campionamenti per l'idoneità alla balneazione quando gli stessi vengono effettuati.
6. La dispersione delle ceneri in montagna o in collina deve avvenire a non meno di 50 metri di distanza da manufatti stabili e a non meno di 50 metri dal perimetro di demarcazione di strade e aree regolarmente percorribili.
7. E' vietata la dispersione delle ceneri entro 50 metri lineari dal perimetro di demarcazione di piste adibite all'esercizio degli sport invernali.

Articolo 5 (Deposito provvisorio delle ceneri)

1. La sosta gratuita dell'urna cineraria presso i cimiteri comunali è consentita per un periodo massimo di 6 mesi. Trascorso tale termine senza che le procedure per l'affido o per la dispersione siano concluse, le ceneri, trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione di avviso nell'albo pretorio, sono avviate d'ufficio al cinerario comune.

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria a norma dell'articolo 50 dello Statuto ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Dato a Genova, addì 11 marzo 2008

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

CORTE COSTITUZIONALE
Ordinanza 13 dicembre 2007, n. 457

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco	BILE	Presidente
- Giovanni Maria	FLICK	Giudice
- Francesco	AMIRANTE	"
- Ugo	DE SIERVO	"
- Paolo	MADDALENA	"
- Alfio	FINOCCHIARO	"
- Alfonso	QUARANTA	"
- Franco	GALLO	"
- Luigi	MAZZELLA	"
- Gaetano	SILVESTRI	"
- Sabino	CASSESE	"
- Maria Rita	SAULLE	"
- Giuseppe	TESAURO	"
- Paolo Maria	NAPOLITANO	"

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Liguria 31 ottobre 2006, n. 36 (Attivazione della deroga per la stagione venatoria 2006/2007 ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera a), terzo alinea della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 27 dicembre 2006, depositato in cancelleria il 2 gennaio 2007 ed iscritto al n. 1 del registro ricorsi 2007.

Visti l'atto di costituzione della Regione Liguria nonché l'atto di intervento dell'Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF) - ONLUS;

udito nell'udienza pubblica dell'11 dicembre 2007 il Giudice relatore Ugo De Siervo;

udito l'avvocato dello Stato Marco Corsini per il Presidente del Consiglio dei ministri

Ritenuto che con ricorso notificato il 27 dicembre 2006 e depositato il 2 gennaio 2007, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Liguria 31 ottobre 2006, n. 36 (Attivazione della deroga per la stagione venatoria 2006/2007 ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera a), terzo alinea della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici), per contrasto con gli artt. 10, 113 e 117, commi primo e secondo, lettera s), della Costituzione; che l'impugnata legge, composta da un solo articolo, stabilisce, per la stagione venatoria 2006-2007, l'attivazione della deroga contemplata dall'art.

9, comma 1, lettera a), terzo alinea, della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici: più precisamente, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, è autorizzato il prelievo in deroga di esemplari appartenenti alla specie storno (*Sturnus vulgaris*), al fine di prevenire gravi danni alle colture olivicole della Regione;

che il ricorrente lamenta la violazione della normativa comunitaria e delle corrispondenti fonti statali di recepimento, in ordine ai presupposti di fatto e di diritto ai quali è soggetta la previsione di forme di prelievo venatorio in deroga; che, in primo luogo, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a), terzo alinea, della direttiva 79/409/CEE, "sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti", gli Stati membri possono disporre deroghe alle prescrizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 della stessa direttiva, tra l'altro "per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque"; che, in secondo luogo, l'art. 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), inserito dall'art. 1, comma 1, della legge 3 ottobre 2002, n. 221 (Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE), attribuisce alle Regioni la disciplina delle deroghe previste dalla summenzionata direttiva comunitaria, sia pure in conformità "alle prescrizioni dell'articolo 9, ai principi e alle finalità degli articoli 1 e 2 della stessa direttiva ed alle disposizioni della presente legge", precisando che dette deroghe, "in assenza di altre soluzioni soddisfacenti", possono essere disposte solo per le finalità indicate dal citato art. 9 della stessa direttiva "e devono menzionare le specie che ne formano oggetto, i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati, le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo del prelievo, il numero dei capi giornalmente e complessivamente prelevabili nel periodo, i controlli e le forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto e gli organi incaricati della stessa";

che, secondo il ricorrente, l'impugnata legge regionale "si sovrappone senza ragione alla disciplina nazionale, disponendo direttamente una deroga la cui "conformità a legge" sembra derivare esclusivamente dal fatto che è la stessa legge regionale a disporla";

che, così statuendo, la legge regionale oggetto di censura, risultando in contrasto con la relativa normativa comunitaria, violerebbe gli artt. 10 e 117, primo comma, Cost., nonché la competenza esclusiva del legislatore statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in quanto la generica affermazione della necessità di "prevenire gravi danni alle colture olivicole" contraddirebbe l'obbligo, sancito a livello comunitario, di allegare motivi specifici, attraverso "una esauriente descrizione dei rischi ed una spiegazione del nesso causale tra l'esigenza di prevenzione e l'abbattimento di individui di una determinata specie di uccelli";

che, al contrario, il legislatore regionale avrebbe omesso di prevedere modalità di previa verifica delle previste "altre soluzioni soddisfacenti", come risulta peraltro dal parere contrario espresso proprio dal summenzionato Istituto nazionale;

che, infine, la Regione Liguria non si sarebbe limitata ad attribuire specifiche funzioni ad organi regionali, adottando in realtà - e con una legge - un provvedimento concreto, come tale non suscettibile di "normale sindacato di legittimità", con conseguente violazione dell'art. 113, primo comma, Cost.;

che, con atto depositato il 25 gennaio 2007, si è costituita in giudizio la Regione Liguria, che ha sostenuto la legittimità del censurato regime di deroga sulla base dell'asserita necessità di prevenire gravi danni alle colture olivicole in presenza di esemplari di volatili notoriamente inclini ad alimentarsi attingendo da tali colture;

che - prosegue la difesa regionale - la necessità di preservare l'integrità delle predette colture discende dalla fondamentale importanza che le stesse rivestono nell'ecosistema ligure, anche in relazione all'obiettivo del contenimento degli effetti negativi connessi all'abbandono delle campagne e che, raggiungendo la produzione olivicola il livello massimo proprio nel periodo invernale, al legislatore regionale il prelievo in deroga è apparso un valido ausilio per fronteggiare i paventati danni, anche in considerazione della conclamata inefficacia di meccanismi alternativi meno cruenti adottati in alcune porzioni del territorio ligure;

che, in data 25 gennaio 2007, l'Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF) - ONLUS, ha depositato atto di intervento ad adiuvandum, facendo valere "un autonomo diritto soggettivo alla realizzazione dei propri fini istituzionali nei confronti di comportamenti lesivi del patrimonio ambientale e dunque pregiudizievoli anche per i singoli associati" e invocando la declaratoria d'incostituzionalità della censurata legge regionale in quanto carente dei prescritti presupposti di fatto e di diritto.

Considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri, ha impugnato la legge della Regione Liguria 31 ottobre 2006, n. 36 (Attivazione della deroga per la stagione venatoria 2006/2007 ai sensi dell'articolo comma 1, lettera a), terzo alinea della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici), in riferimento agli artt. 10, 113 e 117, commi primo e secondo, lettera s), della Costituzione; che, con ordinanza del 19 dicembre 2006, il Presidente della Corte di Giustizia delle Comunità europee, nel giudizio per inadempimento instaurato su ricorso della Commissione delle Comunità europee (causa C-503/06), ha ingiunto alla Repubblica italiana di sospendere l'applicazione della legge della Regione Liguria n. 36 del 2006; che, in ottemperanza alla richiamata ordinanza, è stato emanato il decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297 (Disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE e per l'adeguamento a decisioni in ambito comunitario relative all'assistenza a terra negli aeroporti, all'Agenzia nazionale per i giovani e al prelievo venatorio), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 febbraio 2007, n. 15, ha disposto la sospensione dell'applicazione della legge regionale n. 36 del 2006; che, successivamente, la legge della Regione Liguria 2 febbraio 2007, n. 4 (Abrogazione della legge regionale 31 ottobre 2006, n. 36 - Attivazione della deroga per la stagione venatoria 2006/2007 ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera a), terzo alinea della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici), ha abrogato la legge regionale oggetto del presente giudizio di legittimità costituzionale;

che, nella seduta del 30 marzo 2007, il Consiglio dei ministri ha deliberato la rinuncia all'impugnativa della legge regionale n. 36 del 2006, essendo venute meno le motivazioni del ricorso;

che, con atto depositato il 10 dicembre 2007, la Giunta della Regione Liguria ha deliberato di ratificare l'accettazione della rinuncia come sottoscritta dal Presidente della Giunta regionale in data 5 dicembre 2007; che, ai sensi dell'art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, seguita dall'accettazione della controparte, produce l'effetto di estinguere il processo.

PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13.12.2007

IL PRESIDENTE
Franco Bile

IL REDATTORE
Ugo De Siervo

IL CANCELLIERE
R. Milana

CORTE COSTITUZIONALE

Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale a norma dell'art. 24 delle Norme integrative del 16 marzo 1956

Ricorso n. 2 depositato il 10 gennaio 2008

DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato negli uffici della quale in Roma, via dei Portoghesi 12, domicilia per legge (Delibera Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2007)

CONTRO

REGIONE LIGURIA, in persona del Presidente p.t., domiciliata per legge presso la sede della Giunta Regionale in 16121 Genova, Piazza de Ferrari 1

Per la dichiarazione di incostituzionalità dei seguenti articoli della legge regionale Liguria 23 ottobre 2007 n. 34:

- a) dell'art.2, comma 1, lettere a) b) c) per violazione dell'art.117, comma 2, lettera s) della Costituzione ed degli artt.3, 4 e 5 del decreto legislativo n. 42/04 nel testo vigente, nonché dell'art. 118, comma 3 della Costituzione;
- b) dell'art 8, comma 2, lett b) per violazione dell'art.117, comma, 2, lett s) della Costituzione e degli artt.135, 143 e 146 del codice dei beni culturali nonché dell'art. 18, comma 3, della legge regionale Liguria n.12 del 1995; nonché dell'art. 9 della Costituzione;
- c) dell'art.8, comma 1 lett c) per violazione dell'art.117, comma 2 lett s) Cost e delle norme interposte contenute negli artt.22 comma 6 e 32 comma 3 e 4 della legge n. 394/1991 e nell'art.21 della legge 157/1992

* * *

1. La legge regionale Liguria 23 ottobre 2007, n. 34 recante "Istituzione del Parco naturale regionale delle Alpi liguri" è norma di attuazione della legge quadro sulle aree protette (legge 6 dicembre 1991, n.394) e della legge regionale di riordino della aree protette (legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12).
2. Sebbene il comma 1 dell'art.1 ed il comma 1 dell'art.2 garantiscano espressamente il "rispetto" delle disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 (codice dei beni culturali e del paesaggio) talune sue disposizioni non sono in linea con la disciplina di quest'ultimo provvedimento statale, da considerare come norma interposta in relazione all'art. 117, comma 2 lett s) e l'art.118 Cost.
3. L'art.2, comma 1, lettera a), b), c) attribuisce al Parco naturale regionale lo scopo di "tutelare", oltre che di valorizzare, il patrimonio naturale, il patrimonio etnoantropologico ed il paesaggio. Tali disposizioni contrastano con il disposto degli artt.3, 4 e 5 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n.42/04 e successive modifiche ed integrazioni. Dette norme sono da considerare interposte rispetto all'art.117, comma 2, lett s), della Costituzione che riserva allo Stato la potestà legislativa esclusiva in materia di tutela dei beni culturali, nonché con l'art. 118, comma 3, della Costituzione, che riserva allo Stato la individuazione di forme di intesa e di coordinamento nella materia di tutela dei beni culturali.
4. L'art.8, comma 2, lett b), che contempla, tra i contenuti del Piano del parco, l'individuazione dei "casi di interventi da assoggettare o meno al nulla osta di cui all'art.21 della legge regionale n.12 del 1995 e le ipotesi in cui lo stesso nulla osta possa essere acquisito a seguito della presentazione da parte di un tecnico abilitato di apposita autocertificazione attestante il rispetto di parametri quantitativi e qualitativi previsti nel piano del parco è costituzionalmente illegittimo per contrasto con la disciplina dettata dal codice dei beni culturali e del paesaggio. In primo luogo, contrasta con gli artt.135 e 143 del codice che stabiliscono contenuti e finalità dei piani paesistici che, per espressa previsione dell'art. 18, comma 3 della legge regionale n.12 del 1995 il Piano del parco è destinato a sostituire per l'ambito territoriale da esso considerato.
In secondo luogo, viola l'art.146 del codice, che stabilisce la preminenza dell'autorizzazione paesaggistica rispetto agli atti di assenso relativi alle trasformazioni di tipo urbanistico edilizio del territorio.
Si tratta di disposizioni finalizzate a garantire standards minimi ed uniformi di tutela sul territorio nazionale, la cui violazione determina la violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dei beni culturali di cui all'art.117, comma 2, lett s) Cost.
5. L'art.8, comma 2, lett b), laddove consente il rilascio della autorizzazione paesaggistica sull'autocertificazione prodotta dall'interessato, risulta in conflitto con l'art.9 della Costituzione che riconosce in capo alla Repubblica la tutela del paesaggio e stabilisce come regola l'intangibilità del bene tutelato rispetto al quale l'assenso agli interventi di modifica si configura come deroga. Cosicché, mentre il divieto di immutazione del bene, in quanto conferma del vincolo, non richiede speciale motivazione, l'assenso alla modifica, in quanto eccezione alla regola, esige un'adeguata e puntuale motivazione circa i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che la giustificano nel caso specifico; motivazione

che può scaturire soltanto dall'esame delle caratteristiche tecniche dell'intervento descritte in progetto, non certo dall'avallo di parametri autocertificativi.

6. L'art. 1, comma 2 e 3 della Legge regionale Liguria n.34 stabilisce che i territori individuati per i fini e gli effetti di tutela, siano classificati "parco naturale regionale" ai sensi dell'art.2 comma 2 della legge quadro n.394/1991 e dell'art.3 comma 1 lett a) della Legge regionale 12/1995.
Il successivo comma 4 dell'art.1 dispone che fanno parte del parco naturale i territori qualificati come "paesaggio protetto".
L'art.8 comma 1 lett c), prevede che nei territori qualificati come "paesaggio protetto" non operano i limiti o i divieti all'attività venatoria di cui alle leggi 194/1991 e 157/1992.
Nei territori costituiti in Parco naturale regionale ai sensi della legge in esame, deve rispettarsi il divieto all'esercizio dell'attività venatoria previsto dagli artt.22, comma 6 e 32, commi 3 e 4, della legge n.394/1991 e dall'art.21 della legge n. 157/1992.
Le citate norme statali, essendo finalizzate ad assicurare un nucleo minimo di tutela, che deve costituire standard uniforme nell'intero territorio nazionale, costituiscono espressione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente di cui all'art.117, comma 2 lett s) della Costituzione.
7. L'art.8, comma 1 lett c) della Legge regionale 23 ottobre 2007 n.34, che prevede che nei territori qualificati come "paesaggio protetto" non operano i limiti ed i divieti all'attività venatoria di cui alle leggi quadro statali relative alle aree naturali protette di protezione della fauna selvatica n.394/1991 e n.157/1992 eccede la competenza legislativa regionale, competenza che è costituzionalmente attribuita allo Stato dall'art. 117, comma 2, lett s) Cost. nonché dalle leggi quadro di protezione della fauna selvatica in aree naturali protette n.194/1991 e n. 157/1992 che si configurano come norme interposte.

* * *

Su tali premesse, si chiede che la Corte Voglia dichiarare la illegittimità costituzionale degli:

- a) dell'art.2, comma 1, lettere a) b) c) della legge regionale Liguria 23 ottobre 2007 n.34 per violazione dell'art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione ed degli artt 3, 4 e 5 del decreto legislativo n.42/04 nel testo vigente, nonché dell'art. 118, comma 3 della Costituzione;
- b) dell'art 8, comma 2, lett b) della legge regionale Liguria 23 ottobre 2007 n.34 per violazione dell'art.117, comma, 2, lett s) della Costituzione e degli artt. 135, 143 e 146 del codice dei beni culturali nonché dell'art.18, comma 3, della legge regionale Liguria n.12 del 1995; nonché dell'art.9 della Costituzione;
- c) dell'art.8, comma 1 lett c) della legge regionale Liguria 23 ottobre 2007 n. 34 per violazione dell'art. 117, comma 2 lett s) Cost e delle norme interposte contenute negli artt. 22 comma 6 e 32 comma 3 e 4 della legge n. 394/1991 e nell'art. 21 della legge 157/1992.

Roma, 29 dicembre 2007

AVVOCATO DELLO STATO
Avv. Maurizio Fiorilli
